

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **20/1969** (ECLI:IT:COST:1969:20)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Camera di Consiglio del **30/01/1969**; Decisione del **12/02/1969**

Deposito del **17/02/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3138**

Atti decisi:

N. 20

ORDINANZA 12 FEBBRAIO 1969

Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 52 del 26 febbraio 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALAZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1967 dal pretore di Ortona nel procedimento penale a carico di Onorfy Carlo, iscritta al n. 12 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 24 febbraio 1968.

Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione del Giudice Giuseppe Branca.

Ritenuto che con l'ordinanza 5 ottobre 1967 il pretore di Ortona ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che la stessa questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9 dell'8 febbraio 1966, sulla base di un'interpretazione del predetto art. 81 conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione anche successivamente ribadita;

che non si adducono né sussistono nuovi motivi perché ci si discosti dalla predetta decisione;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, commi secondo e terzo, del Codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'ordinanza 5 ottobre 1967 del pretore di Ortona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.